

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Codice del terzo settore – le disposizioni correttive
- 3 | Detrazioni per efficienza energetica – le procedure per i controlli dell'Enea
- 4 | Genova – sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal crollo del ponte

Prassi

- 5 | Interpello - Nuova sezione contenente le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica
- 5 | PEX – la commercialità della partecipata neocostituita si valuta in prospettiva
- 5 | Superfood – aliquota IVA del 10%
- 5 | Pomodoro datterino - aliquota IVA per 4%
- 5 | Cambio valute del mese di agosto 2018
- 5 | Imprese minori - Regime di contabilità ordinario – omessa indicazione in dichiarazione IVA

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 7 | Comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018

L'Agenzia delle entrate informa

- 8 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

9	Assirevi	✓ Revisione contabile – costi per addetti R&S ai fini Irap – asseverazione ✓ Revisione contabile – nota informativa società partecipate – asseverazione
	Consiglio nazionale del notariato	✓ Impresa sociale – la nuova disciplina
	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Partecipazioni qualificate – tassazione di dividendi e plusvalenze

Ordinary Assist

NORMATIVA

Codice del terzo settore – le disposizioni correttive

Dettate disposizioni integrative e correttive al **Codice del Terzo settore** di cui al D.lgs. n. 117/2017. Tra le altre modifiche alla disciplina prevista nel 2017 entrate in vigore l'11/9/18 si segnala:

- È stato specificato che gli enti del terzo settore sono solo quelli che **svolgono in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. La nuova formulazione della norma non esclude quindi che gli ETS svolgano **in via residuale attività diverse** da quelle considerata di interesse generale in base al codice del terzo settore;
- **Esenzione da imposta di registro** degli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato;
- È stata espressamente affermata la **non cumulabilità della detrazione** pari al 30% dall'Irpef degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (35% per le organizzazioni di volontariato) per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, **con la deducibilità dal reddito** (prevista anche per le persone fisiche) delle stesse erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito dichiarato;
- Agli **enti religiosi** civilmente riconosciuti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore la disciplina degli enti non commerciali (articoli da 143 a 148 del Tuir) si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti;
- Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti **di trust** ovvero dei **fondi speciali per l'assistenza alle persone con disabilità grave** prive del sostegno familiare, le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato (detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, e le deduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 83 del D.lgs. n. 117/2017) si applicano con il limite ivi indicato elevato al 20 % del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

*Decreto legislativo 3/8/18,
n. 105 (G.U. n.210 del
10/9/18)*

Detrazioni per efficienza energetica – le procedure per i controlli dell'Enea

Fissate procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA, sia documentali che in situ, sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle **detrazioni** fiscali per le **spese sostenute per interventi di efficienza energetica**.

*Ministero dello sviluppo
economico,
decreto 11/5/18 (G.U.
n.211 del 11/9/18)*

Controlli a campione - L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora un programma di **controlli a campione** sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31/12 dell'anno precedente. Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze presentate nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

- istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
- istanze che presentano la spesa più elevata;
- istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Procedura - Per ogni istanza soggetta a verifica, l'ENEA comunica l'avvio del procedimento di controllo al

Ordinary Assist

soggetto beneficiario della detrazione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante (PEC). Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il soggetto beneficiario della detrazione trasmette, a mezzo PEC all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.

Accertamenti documentali e controlli in situ - L'ENEA procede alla **verifica documentale** al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di 90 giorni, comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica.

Richiesta ulteriori elementi - L'ENEA può richiedere eventuali integrazioni istruttorie che comportano l'interruzione del suddetto termine che **ricomincia a decorrere** dalla ricezione della documentazione richiesta.

Controlli in loco - L'ENEA effettua, inoltre, annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato. L'avvio del procedimento mediante **sopralluogo** è comunicato, con un preavviso minimo di 15 giorni, con raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Il controllo in situ si svolge **alla presenza** del soggetto beneficiario della detrazione e, quando pertinente, alla presenza **del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori**.

Processo verbale - Al termine delle operazioni, i tecnici ENEA redigono un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione, rilasciandone una copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero l'amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Esito del controllo - Il controllo in situ produce esito negativo:

- se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione presentino **difficoltà rilevanti** rispetto alle opere effettivamente realizzate;
- a fronte di **comportamenti ostativi od omissivi** tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione.

Genova – sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal crollo del ponte

Sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti del Comune di Genova colpiti dal crollo del **Ponte Morandi**.

La **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti** tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 14/8/18 e l'1/12/18, riguarda:

- persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 14/8/18, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova (**individuate nominalmente** nell'allegato 1 al decreto);
- soggetti titolari di **partita IVA** aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova, **indicati nell'allegato 2** al decreto).

La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, co. 5, del D.lgs. n. 472/1997.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20/12/18.

Con successivo decreto possono essere individuati **ulteriori soggetti** residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento, a cui applicare la sospensione.

*Ministero dell'economia e delle finanze,
decreto 6/9/18 (G.U. n.213
del 13/9/18)*

Ordinary Assist

PRASSI	
Istanze di interpello - Nuova sezione contenente le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica Gli interpelli ricevuti dalle strutture centrali dell'Agenzia sono pubblicati per consentire al cittadino la conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall'amministrazione finanziaria sulle questioni poste dai contribuenti. È stato previsto che, in alcuni casi, saranno pubblicati soltanto i principi di diritto delle risposte fornite dall'Agenzia quando la pubblicazione integrale possa recare pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 7/9/18</i>
PEX – la commercialità della partecipata neocostituita si valuta in prospettiva In risposta a un interpello proposto da una Spa che aveva conferito un ramo d'azienda all'interno di una propria controllata che, prima del conferimento, aveva iniziato l'attività preliminare (startup) sostenendo dal 2015 dei costi di riconversione dell'impianto produttivo, è stato chiarito che tali costi sono riconducibili a quelli tipici di attività in Start Up, trattandosi di costi sostenuti per il successivo avvio di un'attività commerciale (la circolare n. 7 del 2013 si era espressa nel senso che la natura commerciale dell'attività può ritenersi sussistente già nella fase di Start Up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita). Per le entrate, il requisito temporale della commercialità della partecipata, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Tuir, deve essere verificato con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti l'inizio del periodo di imposta nel quale viene dato corso alla cessione, sulla base di quanto rappresentato nell'istanza di interpello.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 2 del 14/9/18</i>
Superfood – aliquota IVA del 10% È stato chiarito che gli integratori alimentari, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood possano essere ricompresi tra i beni di cui al punto 64) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, cioè tra "cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (vd. ex 18.06), la cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA ridotta al 10%.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 1 del 4/9/18</i>
Pomodoro datterino - aliquota IVA per 4% La conservazione in acqua del mare del prodotto pomodoro tipologia "datterino" può assimilarsi alla conservazione in acqua cui sia stato aggiunto del sale; è, pertanto, applicabile l'aliquota IVA del 4%, secondo quanto previsto dalla voce n. 16) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n.1 del 7/9/18</i>
Cambio valute del mese di agosto 2018 Accertate per il mese di agosto 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 12989 del 19/9/18</i>
Imprese minori - Regime di contabilità ordinario – omessa indicazione in dichiarazione IVA È stato chiarito che l'omessa indicazione dell'opzione nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2015, per l'applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, seppur non vincolante ai fini dell'efficacia del regime scelto, costituisce,	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64 del 14/9/18</i>

Ordinary Assist

tuttavia, una violazione formale sanzionabile , sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/97, n. 472.	
--	--

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
Comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018 Il 17/9/2018 è scaduto il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'Iva relativa al secondo trimestre del 2018. Per tale adempimento, infatti, non opera la proroga al 30/9/18 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/9/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili:

- Guida "Le agevolazioni fiscali sulle **spese sanitarie**"

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- Tabelle Enti Creditori/Beneficiari e Codici Entrata (codici utilizzati dagli agenti della riscossione).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet dall'1/9 al
15/9*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Revisione contabile – costi per addetti R&S ai fini Irap – asseverazione: Assirevi Definite le linee guida per il rilascio da parte del revisore dei conti dell'attestazione dell'effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo ai fini della deducibilità dal valore della produzione Irap, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. a) n. 5) del D.lgs. n. 446/1997. Il documento definisce anche il relativo modello di attestazione.	<u>Assirevi, documento n. 222</u>
Revisione contabile – nota informativa società partecipate – asseverazione: Assirevi Definite le linee guida per il rilascio da parte del revisore dei conti dell'asseverazione sulla nota informativa delle società partecipate ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011. Il documento propone il modello da utilizzare per l'attestazione degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.	<u>Assirevi, documento n. 223</u>
Impresa sociale – la nuova disciplina: Consiglio nazionale del notariato Analizzata la disciplina dell'impresa sociale introdotta con il D.lgs. n. 112/2017 e successivamente integrata dal d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95. I notai hanno approfondito il tema degli adeguamenti statutari e del termine per procedervi, della nozione di impresa sociale e dell'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore. Sono stati, inoltre, esaminati gli elementi che caratterizzano la disciplina dell'impresa sociale, quali lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro, la denominazione, le cariche sociali, gli organi di controllo interno, i procedimenti di ammissione ed esclusione, la disciplina della struttura proprietaria e dei gruppi, le scritture contabili, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività. Sono stati poi illustrati : • la costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale; • le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio; • il lavoro nell'impresa sociale, le procedure concorsuali, il monitoraggio, ricerca e controllo, il fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, le misure di sostegno economico.	<u>CNN, studio n. 91/2018</u>
Redditi derivanti da partecipazioni qualificate: Fondazione nazionale commercialisti Analizzata la nuova disciplina dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate quale emerge dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018. Ai sensi dell'art. 1, comma Co. 999 – 1006, della legge n. 202/2017, redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non concorrono più al reddito per il 58,14% del loro ammontare ma sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% come in precedenza accadeva per le partecipazioni non qualificate, rendendo, dunque, irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. I commercialisti hanno illustrato il nuovo regime di tassazione soffermandosi, tra l'altro, sulle disposizioni transitorie della nuova disciplina dei dividendi.	<u>FNC, documento del 14/9/18</u>